



LEGGE 18 dicembre 1990 n.152 (pubblicata il 20 dicembre 1990)

Calendario delle Festività

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 18 dicembre 1990

Art.1

Sono festive le seguenti festività e ricorrenze religiose:

- tutte le domeniche
- il 1° gennaio, Maria Santissima Madre di Dio;
- il 6 gennaio, Epifania del Signore;
- Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (giovedì) dopo la domenica della SS.

Trinità;

- il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
- il 1° novembre, tutti i Santi;
- il 2 novembre, Commemorazione dei defunti;
- l'8 dicembre, Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria;
- il 25 dicembre, Natale del Signore.

Sono previste le seguenti festività religiose e nazionali:

- il 5 febbraio, Sant'Agata, Compatrona della Repubblica;
- il 3 settembre, San Marino, Patrono e Fondatore della Repubblica.

Art.2

Sono festive le seguenti ricorrenze civili:

- il lunedì di Pasqua;
- il 26 dicembre.

Sono inoltre previste le seguenti festività civili e nazionali:

- il 25 marzo, Arengo;
- il 1° aprile e il 1 ottobre, Ingresso dei Capitani Reggenti;
- il 1° maggio, Festa del lavoro;
- il 28 luglio, Caduta del Fascismo.

Art.3

Dalla data di applicazione della presente legge cessano di essere festive le seguenti ricorrenze religiose:

- 19 marzo San Giuseppe;
- il giovedì dopo la VI^a domenica di Pasqua,
- il 29 giugno, SS.Apostoli Pietro e Paolo;

nonchè le seguenti ricorrenze civili:

- pomeriggio dell'ultimo giorno di carnevale;
- 14 agosto;
- 16 agosto;
- 24 dicembre;
- 31 dicembre.

Art.4

Nelle festività nazionali i pubblici uffici e le case dei Castelli devono essere imbandierati.

Art.5

La legislazione sul lavoro e la legislazione sul non compimento di atti civili nelle giornate festive vengono adeguate a quanto previsto nella presente legge.

Sono abrogate le norme in contrasto.

Art.6

Gli aspetti compensativi conseguenti alle modifiche al calendario delle festività introdotte con la presente legge saranno regolati da appositi accordi da sottoscrivere con le Organizzazioni Sindacali. In mancanza di accordo vanno garantite equivalenti forme compensative.

Art.7

La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1991.

Data dalla Nostra Residenza, addì 19 dicembre 1990/1690 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Cesare Antonio Gasperoni - Roberto Bucci

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva